

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 31 maggio 2020

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: **Parere *pro veritate* in materia di TOSAP e COSAP. Aggiornamento**

Spett.le A.P.P.I.C.E.,
facendo seguito alla problematica da Voi sottoposta alla mia attenzione e richiamando il parere datato 19/12/2018 in punto TOSAP e COSAP, sono, con la presente, a fornire ulteriori precisazioni in materia di COSAP, nonché gli aggiornamenti, alla luce della giurisprudenza *medio tempore* formatasi e della nuova futura normativa di riferimento.

i) Brevi cenni riepilogativi in punto COSAP e TOSAP.

Riassumendo i principi cardine della fattispecie, occorre rammentare come la COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) sia un canone relativo all'occupazione di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 446/1997 (art. 63).

Essa è alternativa alla TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che, diversamente, è un tributo relativo alle "occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province", che trova la propria disciplina nel D. Lgs. n. 507/1993 (artt. da 38 a 57).

E' facoltà concessa ai Comuni e alle Province escludere, con Regolamento, l'applicazione della TOSAP e prevedere che l'occupazione dei beni appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata al pagamento della COSAP da parte del titolare della concessione, determinando nel medesimo atto di concessione la tariffa da applicare sulla scorta dei criteri indicati nella medesima normativa nazionale (art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 446/1997).

ii) Distinzione tra beni demaniali, beni rientranti nel patrimonio indisponibile e beni facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni e delle Province. Normativa di riferimento e differente disciplina in punto determinazione del compenso per l'utilizzo e/o l'occupazione del bene pubblico da parte de soggetto privato.

Preliminarmente, occorre evidenziare come la COSAP, come pure la TOSAP, siano applicabili nell'ipotesi di occupazione di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente locale.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Diversamente nell'ipotesi di occupazione di beni pubblici rientranti nel patrimonio disponibile opera la libera contrattazione tra le parti. In questa seconda ipotesi, quindi, l'ente locale sarà libero di contrattare con il privato l'utilizzo e/o l'occupazione del bene pubblico, senza alcun vincolo quanto a criteri o parametri di determinazione del canone.

Nell'ipotesi di occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, la pubblica amministrazione regola i rapporti con il privato tramite una concessione amministrativa; diversamente nell'ipotesi di beni del patrimonio disponibile, tra parte pubblica e privata, viene siglato un contratto di natura privatistica, suscettibile di norma nel contratto di locazione ad uso commerciale.

La classificazione dei beni:

➤ Beni demaniali:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 824 c.c. sono assoggettati al regime del demanio pubblico, se appartenenti ai Comuni o alle Provincie, i mercati comunali ed i cimiteri ed i beni indicati al comma 2 dell'art. 822 c.c.: strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, e gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

➤ Beni appartenenti al patrimonio indisponibile:

Ex art. 826, comma 3, c.c. fanno parte del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con gli arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché quella amministrativa, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo): a) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e b) dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 18/02/2020, n. 2164; Tribunale Roma, Sez. II, Sent., 05/11/2019; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 16/08/2019, n. 1183; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 21/05/2019, n. 13664; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 27/11/2018, n. 11474).

Sempre a detta della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché di quella amministrativa, è la sussistenza del citato doppio requisito a qualificare un bene come appartenente al patrimonio indisponibile, per cui, laddove uno dei requisiti difetti, il bene dovrà considerarsi facente parte del patrimonio disponibile, a prescindere del *nomen iuris* che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto.

Sulla scorta di questo principio, il Tribunale di Roma, con sentenza datata 05/11/2019, ha considerato rientrante tra i beni del patrimonio disponibile un fondo concesso ad un privato ed utilizzato dal medesimo come area attrezzata per la distribuzione di carburante, atteso che, nel caso di specie, difettava il requisito oggettivo della destinazione del bene al servizio pubblico. La medesima Autorità Giudiziaria ha poi evidenziato che il rapporto tra parte pubblica e privata, seppur qualificata come concessione amministrativa, non poteva intendersi tale, attesa la natura del bene e, pertanto, ha ricondotto il rapporto allo schema privatistico del contratto di locazione ad uso commerciale.

➤ Beni appartenenti al patrimonio disponibile:

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Sono tutti i beni di proprietà di Comuni e Province non rientranti nelle categorie sopra citate del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile. Come tali sono assoggettati alle norme di natura privatistica.

Pertanto:

- a) per l'utilizzo o l'occupazione da parte di privati di beni rientranti nel demanio e nel patrimonio indisponibile degli enti locali, valgono le regole di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997;
- b) per l'utilizzo o l'occupazione da parte di privati i beni di cui al patrimonio disponibile degli enti locali operano le norme di diritto privato e, pertanto, la contrattazione dell'importo dovuto è liberamente determinato dalle parti contraenti.

iii) La determinazione del canone per l'utilizzo e/o la concessione dell'area pubblica. Il criterio della tipologia e del numero dei soggetti ospitati sul traliccio.

Per quanto attiene alla misura del canone di occupazione e/o locazione richiesto dagli enti locali, alcuni associati hanno segnalato la prassi invalsa nell'ente pubblico di assentire all'utilizzo di beni pubblici nella propria titolarità, commisurando il compenso alla tipologia dei clienti ospitati sul traliccio (es. radio, internet provider, telefonia etc.) ed al numero degli stessi.

Siffatto criterio risulta legittimo solo nell'ipotesi in cui il bene concesso in godimento al privato dall'ente locale rientri tra i beni del patrimonio disponibile dell'ente pubblico. Diversamente, laddove si tratti di un bene demaniale o rientrante nel patrimonio indisponibile, varranno i criteri determinativi di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, come recepiti dal Regolamento *ad hoc* approvato dell'ente pubblico.

iv) Le recenti pronunce della Corte di Cassazione in ordine al criterio da utilizzare nella determinazione del canone richiedibile a titolo di COSAP. La mutuabilità delle conclusioni della Suprema Corte di Cassazione alla ipotesi di occupazione di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, ad opera di tralicci e/o torri ospitanti operatori di comunicazione.

Come già analizzato anche nel pregresso parere del 19/12/2018, non vi è un'esplicita indicazione, nella normativa di riferimento, del parametro da utilizzare nel caso di occupazione di un'area pubblica ad opera di una torre e/o traliccio destinata ad ospitare operatori del settore delle radiocomunicazioni.

Questa incertezza ha comportato previsioni differenti da comune a comune in merito al criterio e alla tariffa da applicare nel caso di specie. Per lo più gli enti locali hanno regolamentato l'occupazione stabilendo un importo *a forfait*, commisurato alla superficie occupata dal traliccio e dal locale destinato al ricovero delle apparecchiature elettroniche.

Sul punto risultano di interesse le decisioni assunte nel 2019 dalla Suprema Corte di Cassazione in riferimento al criterio da adottare, tra quelli contemplati dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, per le occupazioni permanenti ad opera di aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.

Il caso riguarda l'importo e la misura della COSAP per gli anni dal 2007 al 2011, che Rai Way doveva versare al Comune di Milano per l'occupazione di aree pubbliche, con cavi destinati a trasportare contributi audio e video o altri dati da talune postazioni al centro RAI.

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

La Cassazione si è pronunciata distintamente sulle diverse annualità, ma la parte motiva risulta sostanzialmente identica. Motivo per cui sarà oggetto di specifica disamina la sentenza n. 17292 del 27/06/2019 afferente all'annualità 2010.

Il contrasto tra Comune e Rai Way riguarda il criterio e la misura della COSAP.

Secondo il Comune di Milano, è corretto applicare il criterio ad utenze come previsto dall'art. 62, comma 2, n. 1, lettera f), D.Lgs. n. 446/1997 e, quindi, moltiplicare la tariffa fissa per il numero dei cittadini milanesi abbonati al servizio televisivo.

Per Rai Way, invece, il criterio più corretto è quello di cui al n. 3 della lettera f) della richiamata norma, che prevede il versamento in misura fissa del canone per € 516,46=.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza del 9/12/2016, richiamata dalla Suprema Corte, ha accolto la tesi di Rai Way, affermando come i cavi per i quali veniva richiesta la COSAP non raggiungevano i singoli cittadini utenti radiotelevisivi e non trasmettevano il segnale radiotelevisivo. Ad avviso della Corte milanese, per poter utilizzare il criterio delle utenze, era indispensabile che l'utente venisse raggiunto dal fornitore attraverso l'occupazione dello spazio pubblico oggetto di contestazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha condiviso le argomentazione della Corte meneghina, precisando altresì che:

1. l'art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 446/1997, si riferisce alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sia dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi, sia da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
2. il numero 1) della predetta lettera f) prevede la commisurazione del canone al numero complessivo delle utenze moltiplicato per la misura unitaria di tariffa;
3. il successivo n. 3) garantisce che, in ogni caso (e quindi anche se il numero delle utenze raggiunte moltiplicato per il parametro tariffario raggiunge una cifra inferiore e pure se non esistono utenze raggiunte), l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a Euro 516,46;
4. il secondo periodo del predetto n. 3 aggiunge che la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, nell'evidente presupposto che tali aziende, proprio perchè esercenti attività strumentali, non colleghino i loro cavi con le utenze private;
5. il criterio dell'utenza, previsto dal n. 1, secondo la Corte, presuppone che l'azienda, attraverso l'occupazione di spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, eroghi un servizio raggiungendo l'utenza, ovvero sia che vi siano utenze allacciate ai cavi. Deve quindi sussistere una relazione di servizio tra l'occupazione dello spazio pubblico e la fornitura del servizio ai singoli utenti per l'applicabilità del criterio per utente;
6. il predetto criterio non ha alcuna base logica se non vi è contatto diretto tra l'azienda e gli utenti, che non vengono raggiunti dai cavi siti nello spazio pubblico, e se addirittura non vi è alcun rapporto fra l'azienda e gli utenti;
7. in tali evenienze, ossia allorché le aziende che forniscono servizi strumentali non hanno contatti con l'utenza privata, opera la previsione di cui al n. 3 e le aziende sono assoggetta alla COSAP in misura fissa.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Mutuando i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione all'ipotesi particolare dell'occupazione di suolo pubblico da parte di torri e/o tralicci, finalizzate ad ospitare operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, si ritiene che l'azienda titolare del traliccio, occupante il suolo pubblico, possa ritenersi "esercente attività strumentale rispetto al servizio pubblico" di fornitura di comunicazione pubblica e, come tale, possa e debba versare la COSAP in misura fissa nell'importo di € 516,46=, atteso che non vi è alcun collegamento diretto con l'utente finale.

v) La normativa vigente ed il Decreto Rilancio.

E' stato chiesto se i titolari di torri e/o tralicci rientrano tra i destinatari dell'esenzione al pagamento della COSAP e TOSAP, come previsto dal Decreto Rilancio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP e della COSAP.

Rientrano tra le imprese destinatarie della detta agevolazione:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Pertanto, i proprietari di torri e/o tralicci saranno tenuti a versare come di consueto quanto previsto per TOSAP o COSAP.

vi) La disciplina normativa TOSAP e COSAP prevista a decorrere dallo 01/01/2021.

Con l'art. 1, comma 847, L. n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, sono stati abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ossia la normativa in materia di TOSAP e COSAP per Comuni e Province. Rimane invece valido il capo II della normativa in materia di TOSAP, relativamente alla determinazione della detta tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni.

Con l'art. 4 del D.L. n. 162/2019, è stata prevista l'inefficacia dell'abrogazione precedente limitatamente all'anno 2020. Infatti il Legislatore ha ovviato al vuoto normativo per il 2020 creatosi a causa del fatto che l'art. 1, comma 847, Legge di Bilancio 2020, ha previsto l'entrata in vigore della nuova normativa dal 2021.

Per cui COSAP e TOSAP sono dovuti, come di consueto, per il corrente anno, salvo l'ipotesi particolare citata al paragrafo precedente.

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Secondo la nuova normativa che dovrebbe entrare in vigore dal 2021, salvo proroghe o modifiche legislative, COSAP e TOSAP verrebbero formalmente abrogate, e verrebbe istituito un nuovo canone patrimoniale di concessione, denominato “canone”, che dovrebbe unificare COSAP, TOSAP, ICP (imposta di pubblicità) e CIMP (canone installazioni pubblicitarie).

Secondo l'art. 1, comma 817, il nuovo canone verrà disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Da evidenziare è che la nuova normativa non prevede il canone in misura fissa di € 516,46 per le occupazioni permanenti delle aziende esercenti attività strumentali di pubblici servizi.

Per quanto oggetto di interesse, l'art. 1, comma 819, individua il presupposto del canone alla lettera a) nell' *“occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 824, *“per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni”*.

Ex art. 1, comma 826, la tariffa standard annua, modificabile dall'ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 817, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare è pari ad:

- a) € 70,00= per comuni con oltre 500.000,00 abitanti;
- b) € 60,00= per comuni con oltre 100.000,00 fino a 500.000,00 abitanti;
- c) € 50,00= per comuni con oltre 30.000,00 fino a 100.000,00 abitanti;
- d) € 40,00= per comuni con oltre 10.000,00 fino a 30.000,00 abitanti;
- e) € 30,00= per comuni fino a 10.000,00 abitanti.

Nel dettato legislativo non ci sono ulteriori precisazioni in merito alle modalità di calcolo del canone.

L'art. 1, comma 831, si occupa nello specifico di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. In tali ipotesi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

- a) € 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti;
- b) € 1,00 per comuni fino a 10.000 abitanti;
- c) 20% della tariffa pari ad € 1,50 da moltiplicarsi per il numero complessivo delle utenze presenti nell'ipotesi di occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane.

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Non risulta comprensibile, allo stato, se per i titolari di torri e tralicci sia applicabile il comma 824, che parametrizza il canone tra l'altro alla superficie occupata, ovvero il comma 831 che richiama il numero di utenze, con un minimo di € 800,00= annui. Se è pur vero che il comma 831 richiama i soggetti che forniscono servizi di telecomunicazioni, radiotelevisivi e altri servizi a rete, altrettanto indiscutibile è la previsione dell'occupazione del territorio comunale con cavi o condutture. Nel comma citato infatti non viene ripresa la dicitura generica di cui alla lettera f), comma 2, dell'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997: "*occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto*".

Inoltre, ad avviso di chi scrive, mutuando il ragionamento della Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 17292 del 27/06/2019, il criterio connesso all'utente dovrebbe presupporre l'effettivo raggiungimento dell'utenza tramite il servizio offerto attraverso l'occupazione di spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o della Provincia. Nell'ipotesi specifica dell'occupazione del suolo pubblico tramite torri e tralicci detta connessione diretta con l'utenza finale non sussiste. Ne discende che il parametro più coerente, alla luce del nuovo dettato normativo, risulterebbe quello di cui al comma 824, che considera: durata, superficie in mq, tipologia, finalità e zona dell'area pubblica occupata.

Al riguardo sarà in ogni caso opportuno attendere gli sviluppi.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali